

Compagnie tradizionali - Esclusioni e rivalsa parte 1^

- Non prese in considerazione rivalse e/o franchigie per la non osservanza delle condizioni di tariffa scelte (es. guida esperta, guida sicura, conducenti neopatentati, impianto satellitare, ecc., considerate a parte in apposita sezione – parte 2^), nonchè quelle che possono derivare dagli articoli del codice civile (es. 1892-1893-1898)

Stampati considerati

Compagnia	Condizioni
Allianz	“SESTOSENSO KM” - edizione 01.02.2014
AXA	Protezione al volante - edizione settembre 2013
Cattolica	CATTOLICA&AUTO– edizione 12/2013
Generali	Sei in auto – edizione 01/01/2014
Groupama	GUIDAMICA – edizione 04/2013
Helvetia	InMovimento Auto – edizione 07/2013
Italiana	In 1^ classe – edizione 02-2014
Itass	Dimensione Auto – edizione agosto 2013
Milano	La mia assicurazione – edizione 1/12/2010
Reale Mutua	AutoMia Reale – edizione 02/2014
Toro	AUTOSYSTEM PIU' – edizione 1^ gennaio 2014
UnipolSai	Km sicuri – edizione 01/11/2013
Zurich	ZuriGò – edizione 02-2014

Nota bene: gli stampati considerati sono quelli presenti sui siti delle Compagnie in data 30 gennaio 2014 e si riferiscono alle autovetture

Legenda: i colori utilizzati nel testo nelle deroghe (e quindi delle inclusioni di garanzie) corrispondono alle esclusioni con lo stesso colore. Questo permette di verificare se la deroga fatta corrisponde ad una garanzia piena o parziale dell'esclusione considerata.

Allianz

Esclusioni	Deroghe
<p>Articolo 2 - Esclusione e rivalsa</p> <p>a) non operatività della garanzia e conseguente rivalsa</p> <p>La garanzia non sarà valida e l'Impresa eserciterà – nei confronti il responsabile del danno o il proprietario del veicolo – il diritto di rivalsa per le somme pagate in caso di sinistro in ottemperanza al D.Lgs. 209, ai terzi danneggiati nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none">- veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti alla quale è stata applicata sanzione in via definitiva ai sensi degli articoli 186 e 187 del codice della strada;- conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore e, nel caso di patente scaduta, solo se la stessa dopo il sinistro non viene rinnovata, salvo che il mancato rinnovo sia conseguenza diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente del veicolo assicurato a causa del sinistro;- danni causati a terzi durante una gara di velocità non autorizzata ai sensi dell'articolo 9 bis del codice della strada, se al conducente sono state applicate in via definitiva le sanzioni previste dall'articolo 141 del medesimo codice; <p>danni subiti dai terzi trasportati se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;</p>	<p>CONDIZIONI AGGIUNTIVE ALLA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI <u>(Valide se espressamente richiamate nel contratto)</u></p> <p>RINUNCIA ALLA RIVALSA</p> <p>A parziale deroga di quanto indicato nel precedente articolo 2 "Esclusioni e rivalsa" della Sezione Sistema di coperture per la responsabilità civile auto, l'Impresa:</p> <p>a) rinuncia al diritto di rivalsa nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none">- se il conducente non è abilitato alla guida secondo le disposizioni in vigore;- per danni subiti dai terzi trasportati – esclusi i trasportati su veicolo con targa in prova - se il trasporto non è stato effettuato in conformità delle disposizioni vigenti, o alle indicazioni della carta di circolazione;- se il veicolo è guidato da persona in stato di ebbrezza. <p>b) limita il diritto di rivalsa all'importo massimo di € 5.000</p> <ul style="list-style-type: none">- se il veicolo è guidato da persona sotto l'influenza di sostanze stupefacenti sanzionata per tale ragione in via definitiva ai sensi dell'articolo 187 del codice della strada.

- danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara;
- danni causati all'interno delle aree riservate al traffico e alla sosta di aeromobili, in assenza di preventiva autorizzazione alla circolazione da parte dell'Autorità competente; in caso di autorizzazione la copertura è prestata nel seguente modo:
- veicoli non in contatto con aeromobili o le aree da questi occupate: la garanzia opera entro il massimale riportato in polizza;
- veicoli in contatto con aeromobili o le aree da questi occupate: la garanzia opera entro il limite di € 5.000.000 (per un massimo di € 2.500.000 per danni a persona e € 2.500.000 per danni a cose) se il massimale è di importo superiore, oppure entro il massimale di polizza se quest'ultimo è di importo pari o inferiore al predetto limite;
- danni provocati dall'inquinamento graduale dell'acqua e del suolo determinati da qualunque causa.

Il predetto elenco di limitazione delle garanzie RCA e, quindi, della conseguente azione di rivalsa è tassativo e non può essere esteso per analogia a fattispecie simili.

Esclusioni	Deroghe
<p>Art. 2.3 - Esclusioni e rivalsa L'assicurazione non è operante:</p> <ul style="list-style-type: none"> • se il conducente non è abilitato alla guida ai sensi delle disposizioni in vigore. Nel caso di patente scaduta l'assicurazione è operante a condizione che il conducente rinnovi il documento entro tre mesi dalla data del sinistro; l'assicurazione è altresì operante se il mancato rinnovo è conseguenza esclusiva e diretta dei postumi del sinistro stesso • nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della Legge vigente; • nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo; • nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio è effettuato senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo; • per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione; • in caso di dolo del conducente; • nel caso di danni causati a terzi durante una gara di velocità non autorizzata ai sensi dell'art. 03 del Decreto Legge 27 giugno 2003, n. 151 "Modifiche ed integrazioni al Codice della strada", qualora al conducente siano state applicate in via definitiva le sanzioni previste dall'articolo stesso o dall'art. 141, comma 9 del vigente Codice della strada; 	<p>LE CONDIZIONI SPECIALI R.C.A. <u>(Integranti la descrizione del rischio e le condizioni generali di assicurazione quando attinenti al rischio assicurato o quando espressamente richiamate in polizza)</u></p> <p>Guida in stato di ebbrezza o sotto l'Influenza di sostanze stupefacenti La Società, a parziale deroga dell'Art. 2.3 - "Esclusioni e rivalsa", rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del proprietario o locatario del veicolo assicurato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285. <p><u>La Società conserva comunque la facoltà di esercitare la rivalsa, fino a € 1.550,00 per sinistro, nei confronti del solo conducente.</u></p> <p>Autoveicoli dati in uso a dipendenti o collaboratori La Società, a parziale deroga dell'Art. 2.3 - "Esclusioni e rivalsa", rinuncia al diritto di rivalsa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nei confronti del solo proprietario o locatario dell'autoveicolo assicurato, non adibito a noleggio, dato in uso a dipendenti o collaboratori anche occasionali: • se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore; • per i danni alla persona subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione.

- per i danni provocati alla pavimentazione stradale provocati da macchine su cingoli o su ruote non gommate, nonché, da veicoli adibiti al trasporto di marmi in blocco e da mezzi sgombraneve;
- nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144 del C.D.A., la Società eserciterà diritto di rivalsa per le somme pagate in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni prevista dalla citata norma.

Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove nonché alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara

La Società conserva comunque la facoltà di esercitare la rivalsa, anche nei confronti del proprietario o locatario, qualora fosse a conoscenza delle suddette circostanze.

Cattolica

Esclusioni	Deroghe
<p>Articolo 16 - esclusioni e rivalsa</p> <p>L'assicurazione non è operante:</p> <ul style="list-style-type: none">– se il conducente non è abilitato (ad esempio: per non aver conseguito la patente o non aver acquisito le necessarie certificazioni di abilitazione e/o di idoneità o perchè la patente gli è stata sospesa, revocata o è scaduta di validità) a norma delle disposizioni in vigore;– nel caso di veicoli adibiti a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;– nel caso di veicoli con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;– nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario o dal suo dipendente;– nel caso di veicolo sottoposto a "fermo amministrativo";– nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;– nel caso di veicolo su cingoli o ruote non gommate, per i danni causati alla pavimentazione stradale. <p>nei precedenti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144 della Legge, la Società eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni prevista dalla citata norma. La Società tuttavia rinuncia ad</p>	<p>CONDIZIONI SPECIALI R.C. AUTO</p> <p><u>(Valide solo se espressamente richiamate)</u></p> <p>Condizione speciale - d Rivalsa per somme pagate in conseguenza dell'inopponibilità al terzo di eccezioni previste dalle Condizioni generali di Assicurazione</p> <p>Preso atto che l'autovettura indicata in polizza, adibita a uso privato o trasporto promiscuo, è data in uso dalla società proprietaria o da quella locataria (le-asing) a dipendenti o collaboratori anche occasionali, la Società, a parziale deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione, rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti della sola società proprietaria o locataria:</p> <ul style="list-style-type: none">• se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;• nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione. <p>Tuttavia l'assicurazione non è operante nel caso in cui la società proprietaria o locataria fosse a conoscenza delle cause che hanno determinato il diritto all'azione di rivalsa.</p>

avvalersi del diritto di rivalsa per i sinistri cagionati da conducente con patente idonea ma scaduta da un periodo di tempo non superiore a 12 mesi, semprechè la patente venga rinnovata entro 45 giorni dalla data di accadimento del sinistro, o successivamente se il mancato rinnovo entro tale termine sia causato esclusivamente e direttamente dalle lesioni fisiche subite dal conducente in occasione del sinistro stesso.

La Compagnia non sarà tenuta a prestare copertura, o risarcire sinistri o a fornire qualsiasi altro tipo di prestazione in base alla presente polizza qualora tale copertura, risarcimento o prestazione possano esporre la sua responsabilità nei confronti di qualsivoglia forma di divieto, sanzione o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o da disposizioni di tipo economico o commerciale dettate da leggi o regolamenti di altri ordinamenti giuridici ai quali la Compagnia debba comunque attenersi.

Articolo 18 - Diritto di rivalsa nel caso di inidoneità alla guida

L'assicurazione non è operante se il conducente guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope, in violazione delle disposizioni del codice della strada (art. 186 e 187 codice stradale).

Qualora in virtù dell'art. 144 della Legge la Società non possa opporre al danneggiato alcuna eccezione derivante dal contratto né clausole che prevedano un contributo dell'assicurato al risarcimento del danno, essa potrà esercitare il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al danneggiato stesso.

La Società tuttavia:

– nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza limita il

proprio diritto di rivalsa all'importo di euro 2.500,00 indipendentemente dall'ammontare del danno;

- nel caso di guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope limita il proprio diritto di rivalsa all'importo di euro 20.000,00 indipendentemente dall'ammontare del danno.

Articolo 19 - Limitazioni al diritto di rivalsa per guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope

Qualora in Polizza sia espressamente richiamato il presente articolo la Società, limita, solamente per il primo sinistro, il proprio diritto di rivalsa all'importo di:

- 500,00 euro indipendentemente dall'ammontare del danno, nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza;
- 1.500,00 euro indipendentemente dall'ammontare del danno, nel caso di veicolo guidato da persona sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope. Tale limitazione non è operante nel caso in cui il conducente sia anche il proprietario del veicolo (in tal caso trova applicazione quanto previsto dall'art. 18).

Generali

Esclusioni	Deroghe
<p>Art. 2 - Esclusioni e rivalsa</p> <p>1. L'assicurazione non è operante:</p> <p>a) se il conducente non è abilitato alla guida ai sensi delle disposizioni in vigore. Nel caso di patente scaduta l'assicurazione è operante a condizione che il conducente rinnovi il documento entro tre mesi dalla data del sinistro; l'assicurazione è altresì operante se il mancato rinnovo è conseguenza esclusiva e diretta dei postumi del sinistro stesso;</p> <p>b) nel caso di autovettura adibita a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi delle disposizioni in vigore;</p> <p>c) nel caso di autovettura con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni in vigore che ne disciplinano l'utilizzo;</p> <p>d) nel caso di autovettura data a noleggio con conducente, se il noleggio è effettuato senza l'osservanza delle disposizioni in vigore che ne disciplinano l'utilizzo;</p> <p>e) per i danni subiti dai trasportati, se il loro trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni in vigore od alle indicazioni della carta di circolazione;</p> <p>f) nel caso di autovettura guidata da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, ovvero alla quale sia stata applicata una sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del Codice della Strada.</p> <p>2. Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144 del Codice, l'Impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia</p>	<p>CONDIZIONI AGGIUNTIVE <u>(operanti solo se espressamente richiamate nella Polizza)</u></p> <p>Clausola 4 - Rinuncia alla rivalsa per autovetture date in uso ai dipendenti</p> <p>Preso atto che l'autovettura indicata nella Polizza, adibita ad uso proprio, è data in uso dalla Società proprietaria (locataria nel caso di contratto di leasing) a dipendenti o collaboratori anche occasionali, l'Impresa, a parziale deroga dell'art. 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione di cui alla Sezione Responsabilità Civile, rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti della sola Società proprietaria o locataria:</p> <ul style="list-style-type: none">• se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;• per i danni subiti dai trasportati, se il loro trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni in vigore od alle indicazioni della carta di circolazione;• nel caso di guida da parte di persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, ovvero alla quale sia stata applicata una sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del Codice della Strada. <p><u>L'Impresa non rinuncia alla rivalsa nel caso in cui la Società proprietaria o locataria fosse a conoscenza delle cause che hanno determinato l'inoperatività dell'assicurazione.</u></p> <p>Clausola 10 - Rinuncia alla rivalsa per guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti</p>

dovuto pagare per il risarcimento del terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dal predetto articolo.

L'Impresa, a parziale deroga dell'art. 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione di cui alla Sezione Responsabilità Civile, rinuncia al diritto di rivalsa che le compete per quanto previsto dalla lettera f) dello stesso articolo.

Clausola 69 - Rinuncia alla rivalsa per i sinistri causati da neopatentato

Qualora, in caso di sinistro, alla guida dell'autovettura assicurata avente una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 55 kw/t o comunque una potenza superiore a 70 kw (se il veicolo è di categoria M1), si trovi un conducente che ha conseguito la patente di guida di categoria B da meno di un anno, l'Impresa, a parziale deroga dell'art. 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione di cui alla Sezione Responsabilità Civile, rinuncia al diritto di rivalsa che le compete per quanto previsto dalla lettera a) dello stesso articolo.

Clausola 88 - Rinuncia alla rivalsa

L'Impresa, a parziale deroga dell'art. 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione di cui alla Sezione Responsabilità Civile, rinuncia al diritto di rivalsa che le compete, per quanto previsto dallo stesso articolo nelle seguenti ipotesi:

- a. se il conducente non è abilitato alla guida ai sensi delle disposizioni in vigore;
- b. per i danni subiti dai trasportati, se il loro trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni in vigore od alle indicazioni della carta di circolazione;
- c. nel caso di autovettura guidata da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, ovvero alla quale sia stata

applicata una sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del Codice della Strada.

Groupama

Esclusioni	Deroghe
<p>ART. 11 ESCLUSIONI E RIVALSA L'assicurazione non è operante nel caso di:</p> <p>a) veicolo utilizzato per esercitazione alla guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;</p> <p>b) conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore, salvo il disposto alla lettera e);</p> <p>c) veicolo utilizzato per l'esercitazione della guida accompagnata ai sensi del DL 213/2011, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona con i requisiti soggettivi degli accompagnatori designati;</p> <p>d) conducente che abbia conseguito l'abilitazione alla guida ma non ottemperi alle disposizioni di cui all'art. 117 CdS comma 1, 2 e 2 bis;</p> <p>e) conducente in possesso di patente idonea ma scaduta, salvo che venga comunque rinnovata entro 3 mesi dalla data del sinistro, ovvero che il mancato rinnovo sia determinato direttamente ed esclusivamente dal sinistro stesso;</p> <p>f) relativamente ai danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;</p> <p>g) veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o alla quale sia stata applicata</p>	<p>CONDIZIONI AGGIUNTIVE <u>(Valide solo se espressamente richiamate in polizza)</u></p> <p>RINUNCIA ALL'AZIONE DI RIVALSA A fronte di apposita pattuizione Groupama Assicurazioni S.p.A. rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del proprietario o locatario del veicolo o appartenente al nucleo familiare dello stesso o del conducente, nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none">- veicolo guidato da persona non abilitata o da conducente che abbia conseguito l'abilitazione alla guida ma non ottemperi alle disposizioni di cui all'art. 117 CdS comma- 1, 2 e 2 bis: se il conducente è in possesso di patente idonea ma scaduta o non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;- danni subiti dai terzi trasportati: se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della Carta di Circolazione. <p><u>Nei suddetti casi non si darà luogo alla rinuncia nel caso in cui il proprietario o il locatario fossero a conoscenza delle cause che hanno determinato il diritto all'azione di rivalsa.</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope: in caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o alla quale sia stata applicata una delle sanzioni previste

una delle sanzioni previste dagli artt. 186 n. 7 e 187 n. 8 del Codice della Strada e successive modifiche;

- h) veicolo con targa prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo, l'assicurazione è operante anche in caso di circolazione all'estero;
- i) veicolo dato a noleggio con conducente se il noleggio è effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non è guidato dal proprietario, da un suo dipendente o da un suo collaboratore occasionale purché in quest'ultimo caso il rapporto di collaborazione possa essere provato per iscritto;
- l) danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144 della Legge, Groupama Assicurazioni S.p.A. eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dal citato articolo.

Nei casi previsti alle lettere b), c), d), e), f) ed g) il diritto di rivalsa verrà limitato al 10% del risarcimento liquidato con il massimo di € 5.000.

CONDIZIONI AGGIUNTIVE

(Valide solo se espressamente richiamate in polizza)

VEICOLI CIRCOLANTI CON TARGA PROVVISORIA

Groupama Assicurazioni S.p.A. garantisce, con la presente assicurazione, i rischi della Responsabilità Civile Auto per i veicoli che circolano con targa provvisoria e muniti di foglio di via, esclusivamente con durata corrispondente al periodo di validità del suddetto e comunque non superiore a 60 giorni. Groupama Assicurazioni S.p.A. si riserva il pieno

dagli articoli 186 n. 7 e 187 n. 8 del Codice della Strada, salvo venga accertato uno stato di etilismo cronico.

diritto di riva in caso di circolazione senza rispettare il percorso o le
prescrizioni tecniche del foglio di via.

www.assweb.net

Esclusioni	Deroghe
<p>Art. 1.2 - Esclusioni e rivalsa</p> <p>L'assicurazione non è operante:</p> <p>a) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;</p> <p>b) nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi delle disposizioni vigenti;</p> <p>c) nel caso di veicolo con targa prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;</p> <p>d) nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario, da un suo dipendente o da un collaboratore anche occasionale;</p> <p>e) per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione; limitatamente ai veicoli destinati al «trasporto di cose», la Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del proprietario e del conducente del veicolo assicurato in conseguenza della inoperatività della garanzia per danni alla persona subiti dai trasportati «non addetti all'uso o al trasporto delle cose sul veicolo»;</p> <p>f) per i danni, di qualsiasi natura, subiti dal conducente del veicolo assicurato nell'ipotesi in cui lo stesso risulti responsabile del sinistro; in tale ipotesi, inoltre, non risultano garantiti, limitatamente ai danni alle cose, i seguenti soggetti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con 	<p>CONDIZIONI PARTICOLARI <u>VALIDE SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATE IN POLIZZA</u> – SINGOLARMENTE, IN CONCORSO O IN ALTERNATIVA TRA LORO</p> <p>N - Rinuncia della Società al diritto di rivalsa per somme pagate in conseguenza dell'inopponibilità al terzo di eccezioni previste dalle Condizioni Generali di Assicurazione</p> <p>A parziale deroga di quanto indicato all'art. 1.2 - Esclusioni e rivalsa della Sezione 1 - Responsabilità Civile della circolazione - Condizioni Generali e fatto salvo quanto espressamente previsto in tema di rivalsa dalle Condizioni Particolari B - Guida Familiare Esperta, D - Guida Esclusiva e G - Guida Sicura eventualmente richiamate, relativamente al veicolo indicato in polizza:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La Società rinuncia al diritto di rivalsa <u>nei confronti del Proprietario/Locatario</u>, sia esso persona fisica o giuridica, nel caso di: <ul style="list-style-type: none"> • veicolo utilizzato per ragioni di servizio o concesso in uso, locazione o comodato a soggetti diversi, quando sia condotto da persona non abilitata alla guida a norma delle disposizioni in vigore; • danni subiti da terzi trasportati, quando il trasporto non sia effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione. <u>Qualora il Proprietario/Locatario del veicolo fosse a conoscenza delle suddette circostanze, la Società conserva il diritto di rivalsa. La Società, inoltre, per i casi sopraindicati, rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Conducente, qualora si tratti di figli o di</u>

patto di riservato dominio e il locatario nel caso di veicolo concesso in leasing;

2. il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti nonché i parenti o affini entro il terzo grado, se conviventi o a carico, del conducente o dei soggetti di cui al precedente punto 1;
3. ove l'Assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi ultimi in uno dei rapporti di cui al precedente punto 2;

g) nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D. Lgs. 30/4/92, n. 285 (Nuovo Codice della Strada);

Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144 della Legge, la Società eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza della inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

familiari conviventi maggiorenni del Proprietario/Locatario.

2. La Società, inoltre, rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Proprietario/Locatario del veicolo indicato in polizza, quando lo stesso risulti condotto da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D. Lgs. 30/4/92, n. 285 (Nuovo Codice della Strada).

Nei confronti del Conducente medesimo, anche se si trattasse del Proprietario/Locatario, la Società conserva il diritto di rivalsa, limitatamente ad un importo pari al 10% del sinistro liquidato, con il massimo di € 500,00.

3. La Società rinuncia altresì all'azione di rivalsa nei confronti del Proprietario/Locatario e del Conducente quando alla guida del veicolo indicato in polizza risulti una persona:

- che abbia superato con esito positivo gli esami di abilitazione alla guida e non sia in possesso della regolare patente, a condizione che: la patente venga successivamente rilasciata; la data di superamento dell'esame sia anteriore al sinistro; la guida sia conforme alle prescrizioni del documento; non penda, al momento del sinistro, procedimento penale per il reato di guida senza patente nei confronti del Conducente;
- con patente scaduta, a condizione che la medesima venga successivamente rinnovata entro tre mesi dalla data dell'incidente stradale.

Italiana

Esclusioni	Deroghe
<p>2.4) Esclusioni e rivalsa</p> <p>L'Impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare ai terzi nei seguenti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144 del Codice in materia di inopponibilità al danneggiato di eventuali eccezioni contrattuali.</p> <p>a) Conducente non abilitato alla guida</p> <p>L'assicurazione non è operante se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore. <u>Tuttavia, l'Impresa rinuncia ad esercitare il diritto di rivalsa:</u></p> <ol style="list-style-type: none">1) se al momento del sinistro, il veicolo è guidato da persona con patente scaduta, a condizione che la validità della stessa venga confermata entro sei mesi dalla data del sinistro da parte degli organi competenti; rinuncia altresì ad esercitare la rivalsa nel caso in cui il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta dei postumi del sinistro stesso;2) se, al momento del sinistro, il veicolo è guidato da persona in attesa del rilascio della patente dopo il superamento dell'esame teorico e pratico;3) nei confronti del solo proprietario se il veicolo è guidato da conducente non abilitato, a condizione che il proprietario non fosse a conoscenza di tale circostanza al momento dell'affidamento del veicolo. <p>Resta fermo quanto disposto al punto h) per quanto riguarda l'abilitazione alla guida dei neopatentati.</p>	<p>2.5) Rinunce alla rivalsa operanti con pagamento di sovrappremio</p> <p>Con la presente clausola, <u>se richiamata in polizza</u>, l'Impresa, a parziale deroga dell'art. 2.4) Esclusioni e rivalsa, rinuncia alla rivalsa nei casi di seguito indicati.</p> <ol style="list-style-type: none">a) Guida in stato di ebbrezza <u>L'Impresa rinuncia ad esercitare la rivalsa se il conducente si trova, al momento del sinistro, in stato di ebbrezza.</u>b) Guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti (fatto sanzionato ai sensi dell'art. 187 del Codice della Strada) <u>In caso di guida da parte di soggetto diverso dal proprietario del veicolo, l'Impresa rinuncia, nei confronti del solo proprietario del veicolo, ad esercitare la rivalsa.</u> <u>Resta ferma l'applicazione integrale della rivalsa nei confronti del proprietario che risulti conducente al momento del sinistro.</u> <u>Resta ferma la rivalsa limitata a 5.000 € nei confronti del conducente se appartenente al medesimo nucleo familiare del proprietario del veicolo.</u>c) Trasporto di persone non conforme alle disposizioni vigenti <u>L'Impresa rinuncia ad esercitare la rivalsa se il trasporto di persone non è effettuato in conformità alle prescrizioni di legge o alle indicazioni della carta di circolazione.</u>d) Conducenti neopatentati (art. 117 del Codice della Strada) <u>In caso di guida dell'autovettura assicurata, avente una potenza specifica, riferita alla tara, eccedente i limiti di cui all'art. 117 del Codice della Strada, da parte di soggetto diverso dal proprietario che abbia conseguito la patente di categoria B da meno di un anno,</u>

b) Guida in stato di ebbrezza

L'assicurazione non è operante se il conducente si trova, al momento del sinistro, in stato di ebbrezza ed il fatto è sanzionato ai sensi dell'art. 186 del Codice della Strada. L'Impresa in questo caso limita la rivalsa a 2.500 €.

c) Guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti

L'assicurazione non è operante se il conducente si trova, al momento del sinistro, sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, ed il fatto è sanzionato ai sensi dell'art. 187 del Codice della Strada.

L'Impresa eserciterà la rivalsa:

- 1) integralmente se il veicolo, al momento del sinistro, è guidato dal proprietario dello stesso;
- 2) con il limite di 5.000 € nei confronti del solo proprietario, in caso di guida da parte di soggetto diverso da quest'ultimo e purché non a conoscenza delle condizioni del conducente al momento dell'affidamento del veicolo;
- 3) con il limite di 5.000 € anche nei confronti del conducente, se appartenente al medesimo nucleo familiare del proprietario del veicolo.

d) Trasporto di persone non conforme alle disposizioni vigenti

L'assicurazione non è operante per i danni subiti dalle persone trasportate, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni di legge o alle indicazioni della carta di circolazione. L'Impresa tuttavia rinuncia ad esercitare la rivalsa nei confronti del solo proprietario del veicolo se il trasporto di persone non è effettuato in conformità alle prescrizioni della legge o alle indicazioni della carta di circolazione, a condizione che il proprietario non fosse a conoscenza di

l'Impresa rinuncia, nei confronti del solo proprietario del veicolo, ad esercitare la rivalsa.

Resta ferma l'applicazione integrale della rivalsa nei confronti del proprietario che risulti conducente al momento del sinistro.

Resta ferma la rivalsa limitata a 2.500 € nei confronti del conducente se appartenente al medesimo nucleo familiare del proprietario del veicolo.

tale circostanza al momento dell'affidamento del veicolo. L'Impresa rinuncia alla rivalsa anche nei confronti del conducente se appartenente al medesimo nucleo familiare del proprietario del veicolo.

e) Veicolo che non ha superato la revisione

L'assicurazione non è operante se il veicolo, al momento del sinistro, risulta essere stato dichiarato non idoneo alla circolazione per non aver superato la revisione obbligatoria prescritta dalle norme in vigore. L'Impresa tuttavia limita la rivalsa a 2.500 € nei confronti del solo conducente del veicolo, se diverso dal proprietario, a condizione che non fosse a conoscenza di tale circostanza al momento dell'affidamento del veicolo stesso.

Resta ferma l'applicazione integrale della rivalsa nei confronti del proprietario che risulti conducente al momento del sinistro.

f) Partecipazione a gare non autorizzate

L'assicurazione non è operante per i danni causati a terzi dalla partecipazione del veicolo a gare di velocità non autorizzate se il conducente viene sanzionato ai sensi dell'art. 141, nono comma, del Codice della Strada.

g) Mancata osservanza delle disposizioni per veicoli adibiti a scuola guida e veicoli a noleggio con conducente

- 1) l'assicurazione non è operante nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, se durante la guida dell'allievo, al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;
- 2) l'assicurazione non è operante nel caso di veicolo dato a noleggio con

conducente, se il noleggio è effettuato senza la prescritta licenza o il veicolo non è guidato dal proprietario (o dal locatario in caso di leasing) o da un suo dipendente o collaboratore anche occasionale o se i predetti soggetti autorizzati alla guida non siano in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente.

h) Conducenti neopatentati (art. 117 del Codice della Strada)

L'assicurazione non è operante se, al momento del sinistro, alla guida dell'autovettura assicurata, avente una potenza specifica, riferita alla tara, eccedente i limiti di cui all'art. 117 del Codice della Strada, si trovi un conducente che abbia conseguito la patente di categoria B da meno di un anno.

L'Impresa eserciterà la rivalsa:

- 1) integralmente se il veicolo, al momento del sinistro, è guidato dal proprietario dello stesso;
- 2) con il limite di 2.500 € nei confronti del solo proprietario, in caso di guida da parte di soggetto diverso da quest'ultimo;
- 3) con il limite di 2.500 € anche nei confronti del conducente, se appartenente al medesimo nucleo familiare del proprietario del veicolo.

Esclusioni	Deroghe
<p>ART. 17 - ESCLUSIONI E RIVALSA</p> <p>L'assicurazione non è operante:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) a parziale deroga dell'art. 26.2, nel caso di guida senza patente <u>(salvo il caso di guida con patente scaduta, ma a condizione che sussistano, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo)</u> o con patente sospesa, ritirata o revocata quale sanzione amministrativa accessoria ad infrazioni del Codice della Strada; 2) nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore, ai sensi della legge vigente; 3) nel caso di veicolo con targa "prova", se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che disciplinano l'utilizzo della targa "prova"; 4) nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio è effettuato senza la prescritta licenza o il veicolo non è guidato dal proprietario o da suo dipendente, collaboratore in possesso di regolare abilitazione alla guida; 5) durante la partecipazione del veicolo a gare e competizioni sportive, alle relative prove ufficiali nonché alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara; 6) per i danni alla pavimentazione stradale da macchine su cingoli o su ruote non gommate, nonché da veicoli adibiti al trasporto di marmi in blocco. <p>Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui siano applicabili gli artt.143 e/o 144 comma 2 del C.A, la Società eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza</p>	<p>Art. 26 - CONDIZIONI PARTICOLARI PER I VEICOLI A MOTORE</p> <p>Le condizioni che seguono <u>si intendono direttamente inserite nel contratto, e pertanto pienamente operanti</u>, in funzione dell'assicurazione dei veicoli e dei rischi alle quali le stesse specificamente si riferiscono nel rispettivo titolo.</p> <p><u>Si intende altresì che esse, anche senza esplicito rimando, integrano, modificano o derogano le Condizioni Generali di Assicurazione del presente contratto.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • 26.1 Rivalsa nei casi di guida in stato di ebbrezza o in stato di alterazione psichica dovuta ad uso di stupefacenti - veicoli a motore in genere <p>La Società non effettua la rivalsa che le competerebbe ai sensi dell'art. 144 del C.A. nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche o in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata all'uso di sostanze stupefacenti, quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli artt. 186, 186 bis e 187 del Codice della Strada, compreso il caso di rifiuto dell'accertamento.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 26.2 Rivalsa per danni a terzi -trasportati compresi -e per guida senza abilitazione – veicoli a motore in genere <p>La Società non effettua la rivalsa - che le compete ai sensi dell'art. 144 del C.A. - nei confronti di tutti i soggetti, conducente compreso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nel caso di danno subito da terzi - trasportati compresi - se la circolazione non avviene in conformità alle indicazioni della carta di circolazione o alle disposizioni vigenti, salvo quanto contemplato nel

dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

punto 1) dell'art 17 "Esclusioni" (guida senza patente, o con patente sospesa ritirata o revocata per infrazioni al Codice della Strada), caso in cui la Società effettuerà rivalsa;

- nel caso di veicolo guidato da persona diversa dal Contraente, dal proprietario, dall'usufruttuario, dall'acquirente con patto di riservato dominio o locatario in leasing, ma con il consenso di questi, se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni vigenti, e chi ha dato il consenso non ne fosse a conoscenza.

Milano

Esclusioni	Deroghe
<p>ARTICOLO 2 - ESCLUSIONI E RIVALSA</p> <p>Salvo che non sia diversamente convenuto l'assicurazione non è operante:</p> <ul style="list-style-type: none">• se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;• nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi delle disposizioni vigenti;• nel caso di veicolo con "targa prova", se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;• nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal Proprietario (nel caso dei contratti di Leasing, dal Locatario), da un suo dipendente o da un suo collaboratore occasionale purché in quest'ultimo caso il rapporto di collaborazione possa essere provato per iscritto;• per i danni subiti dai Terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;• se il conducente al momento del Sinistro guidi in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;• in caso di dolo del conducente. <p>Nei predetti casi e in tutti gli altri in cui sia applicabile l'articolo 144 del Codice, MILANO ASSICURAZIONI eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni prevista dalla citata norma.</p>	<p>CONDIZIONI AGGIUNTIVE PER LA COPERTURA DI RISCHI NON COMPRESI NELL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER LA RESPONSABILITA' CIVILE</p> <p><u>Le seguenti Condizioni Aggiuntive sono valide soltanto se espressamente richiamate in Polizza.</u></p> <p>D) Rinuncia alla rivalsa nei confronti dell'Ente Proprietario/Locatario o della Società Proprietaria/Locataria</p> <p>Preso atto che il veicolo indicato in Polizza è dato in uso dall'Ente Proprietario/Locatario o dalla Società Proprietaria/Locataria (Leasing) a dipendenti o collaboratori anche occasionali, MILANO ASSICURAZIONI, a parziale deroga dell'articolo 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione - Esclusioni e rivalsa, <u>rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del solo Ente Proprietario/Locatario o della sola Società Proprietaria/Locataria:</u></p> <ul style="list-style-type: none">• se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;• per i danni subiti dai trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;• se il conducente guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. <p><u>L'assicurazione non è operante nel caso in cui l'Ente Proprietario/Locatario, o la Società Proprietaria/Locataria, fosse a conoscenza delle cause che hanno determinato il diritto all'azione di rivalsa.</u></p>

MILANO ASSICURAZIONI rinuncia comunque ad esercitare il diritto di rivalsa se al momento del Sinistro:

- il conducente non è ancora abilitato alla guida, ma è provato il superamento dell'esame teorico-pratico di idoneità alla stessa, purché la patente venga successivamente rilasciata;
- il conducente guida con patente scaduta, purché la patente successivamente rinnovata abiliti alla guida del veicolo indicato in Polizza, salvo che il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente del veicolo assicurato a causa del Sinistro stesso. E' in ogni caso necessario che anche la patente scaduta abilitasse alla guida del veicolo.

K) Rinuncia alla rivalsa per i Sinistri causati da guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope

MILANO ASSICURAZIONI, a parziale deroga dell'articolo 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione - Esclusioni e rivalsa, rinuncia al diritto di rivalsa nel caso di Sinistri causati da guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

N) Rinuncia alla rivalsa per i danni subiti dai trasportati

MILANO ASSICURAZIONI, a parziale deroga dell'articolo 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione - Esclusioni e rivalsa, rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti dell'Assicurato in conseguenza dell'inoperatività della garanzia per i danni alla persona subiti dai trasportati sul veicolo indicato in Polizza, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione.

MILANO ASSICURAZIONI si riserva il diritto di rivalsa verso il conducente nel caso di danni a persone trasportate contro la propria volontà.

T) Rinuncia alla rivalsa per i danni subiti dai trasportati e per i Sinistri causati da guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope

MILANO ASSICURAZIONI, a parziale deroga dell'articolo 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione - Esclusioni e rivalsa, rinuncia al diritto di rivalsa:

- nel caso di Sinistri causati da guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- nei confronti dell'Assicurato in conseguenza dell'inoperatività della garanzia per i danni alla persona subiti dai trasportati sul veicolo

indicato in Polizza, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione. MILANO ASSICURAZIONI si riserva il diritto di rivalsa verso il conducente nel caso di danni a persone trasportate contro la propria volontà.

- nei confronti del Proprietario del veicolo indicato in Polizza nel caso in cui quest'ultimo sia guidato da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore, sempreche' il Proprietario stesso non fosse a conoscenza delle cause che hanno determinato il diritto all'azione di rivalsa.

Reale Mutua

Esclusioni	Deroghe
<p>2.4 ESCLUSIONI E RIVALSA</p> <p>Reale Mutua eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare ai terzi nei seguenti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144 della Legge in materia di inopponibilità al danneggiato di eventuali eccezioni contrattuali.</p> <p>A Conducente non abilitato alla guida</p> <p>L'assicurazione non è operante se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore. <u>Tuttavia, Reale Mutua rinuncia ad esercitare il diritto di rivalsa:</u></p> <ol style="list-style-type: none">1) se al momento del sinistro, il veicolo è guidato da persona con patente scaduta, a condizione che la validità della stessa venga confermata entro sei mesi dalla data del sinistro da parte degli organi competenti; rinuncia altresì ad esercitare la rivalsa nel caso in cui il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta dei postumi del sinistro stesso;2) se, al momento del sinistro, il veicolo è guidato da persona in attesa del rilascio della patente dopo il superamento dell'esame teorico e pratico;3) nei confronti del solo proprietario se il veicolo è guidato da conducente non abilitato, a condizione che il proprietario non fosse a conoscenza di tale circostanza al momento dell'affidamento del veicolo. <p>Resta fermo quanto disposto al punto h) per quanto riguarda l'abilitazione alla guida dei neopatentati.</p>	<p>2.5 RINUNCE ALLA RIVALSA OPERANTI CON PAGAMENTO DI SOVRAPPREMIO</p> <p><u>Con la presente clausola, se richiamata in polizza, Reale Mutua, a parziale deroga dell'art. 2.4) Esclusioni e rivalsa, rinuncia alla rivalsa nei casi di seguito indicati.</u></p> <p>A Guida in stato di ebbrezza</p> <p>Reale Mutua rinuncia ad esercitare la rivalsa se il conducente si trova, al momento del sinistro, in stato di ebbrezza.</p> <p>B Guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope (fatto sanzionato ai sensi dell'art. 187 del Codice della Strada)</p> <p>In caso di guida da parte di soggetto diverso dal proprietario del veicolo, Reale Mutua rinuncia, nei confronti del solo proprietario del veicolo, ad esercitare la rivalsa.</p> <p>Resta ferma l'applicazione integrale della rivalsa nei confronti del proprietario che risulti conducente al momento del sinistro.</p> <p>Resta ferma la rivalsa limitata a 5.000 € nei confronti del conducente se appartenente al medesimo nucleo familiare del proprietario del veicolo.</p> <p>C Trasporto di persone non conforme alle disposizioni vigenti</p> <p>Reale Mutua rinuncia ad esercitare la rivalsa se il trasporto di persone non è effettuato in conformità alle prescrizioni di legge o alle indicazioni della carta di circolazione.</p> <p>D Conducenti neopatentati (art. 117 del Codice della Strada)</p>

B Guida in stato di ebbrezza

L'assicurazione non è operante se il conducente si trova, al momento del sinistro, in stato di ebbrezza ed il fatto è sanzionato ai sensi dell'art. 186 del Codice della Strada. Reale Mutua in questo caso limita la rivalsa a 2.500 €.

C Guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope

L'assicurazione non è operante se il conducente si trova, al momento del sinistro, sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope, ed il fatto è sanzionato ai sensi dell'art. 187 del Codice della Strada. Reale Mutua eserciterà la rivalsa:

- 1) integralmente se il veicolo, al momento del sinistro, è guidato dal proprietario dello stesso;
- 2) con il limite di 5.000 € nei confronti del solo proprietario, in caso di guida da parte di soggetto diverso da quest'ultimo e purché non a conoscenza delle condizioni del conducente al momento dell'affidamento del veicolo;
- 3) con il limite di 5.000 € anche nei confronti del conducente, se appartenente al medesimo nucleo familiare del proprietario del veicolo.

D Trasporto di persone non conforme alle disposizioni vigenti

L'assicurazione non è operante per i danni subiti dalle persone trasportate, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni di legge o alle indicazioni della carta di circolazione. Reale Mutua tuttavia rinuncia ad esercitare la rivalsa nei confronti del solo proprietario del veicolo se il trasporto di persone non è effettuato in conformità dalle prescrizioni di legge o dalle indicazioni della carta di circolazione, a condizione che il proprietario non fosse a conoscenza

In caso di guida dell'autovettura assicurata, avente una potenza specifica, riferita alla tara, eccedente i limiti di cui all'art. 117 del Codice della Strada, da parte di soggetto diverso dal proprietario che abbia conseguito la patente di categoria B da meno di un anno, Reale Mutua rinuncia, nei confronti del solo proprietario del veicolo, ad esercitare la rivalsa.

Resta ferma l'applicazione integrale della rivalsa nei confronti del proprietario che risulti conducente al momento del sinistro.

Resta ferma la rivalsa limitata a 2.500 € nei confronti del conducente se appartenente al medesimo nucleo familiare del proprietario del veicolo.

di tale circostanza al momento dell'affidamento del veicolo. Reale Mutua rinuncia alla rivalsa anche nei confronti del conducente se appartenente al medesimo nucleo familiare del proprietario del veicolo.

E Veicolo che non ha superato la revisione

L'assicurazione non è operante se il veicolo, al momento del sinistro, risulta essere stato dichiarato non idoneo alla circolazione per non aver superato la revisione obbligatoria prescritta dalle norme in vigore.

Reale Mutua tuttavia limita la rivalsa a 2.500 € nei confronti del solo conducente del veicolo, se diverso dal proprietario, a condizione che non fosse a conoscenza di tale circostanza al momento dell'affidamento del veicolo stesso.

La rivalsa sarà invece totale per l'intera somma pagata nei confronti del proprietario.

F Partecipazione a gare non autorizzate

L'assicurazione non è operante per i danni causati a terzi dalla partecipazione del veicolo a gare di velocità non autorizzate se il conducente viene sanzionato, ai sensi dell'art. 141, nono comma, del Codice della Strada.

G Mancata osservanza delle disposizioni per veicoli adibiti a scuola guida e veicoli a noleggio con conducente

- 1) l'assicurazione non è operante nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, se durante la guida dell'allievo, al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;
- 2) l'assicurazione non è operante nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio è effettuato senza la prescritta licenza o

il veicolo non è guidato dal proprietario (o dal locatario in caso di leasing), da un suo dipendente o collaboratore anche occasionale, o se i predetti soggetti autorizzati alla guida, non sono in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente.

H Conducenti neopatentati (art. 117 del Codice della Strada)

L'assicurazione non è operante se, al momento del sinistro, alla guida dell'autovettura assicurata, avente una potenza specifica, riferita alla tara, eccedente i limiti di cui all'art. 117 del Codice della Strada, si trovi un conducente che abbia conseguito la patente di categoria B da meno di un anno.

Reale Mutua eserciterà la rivalsa:

- 1) integralmente se il veicolo, al momento del sinistro, è guidato dal proprietario dello stesso;
- 2) con il limite di 2.500 € nei confronti del solo proprietario, in caso di guida da parte di soggetto diverso da quest'ultimo;
- 3) con il limite di 2.500 € anche nei confronti del conducente, se appartenente al medesimo nucleo familiare del proprietario del veicolo.

Toro

Esclusioni	Deroghe
<p>3.2 Esclusioni e rivalsa</p> <p>L'assicurazione non è operante nel caso di:</p> <p>a) veicolo utilizzato per esercitazione alla guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;</p> <p>b) conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore, salvo il disposto alla lettera c);</p> <p>c) conducente in possesso di patente idonea ma scaduta, salvo che venga comunque rinnovata entro 3 mesi dalla data del sinistro, ovvero che il mancato rinnovo sia determinato direttamente ed esclusivamente dal sinistro stesso;</p> <p>d) relativamente ai danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione; limitatamente ai veicoli adibiti al trasporto cose, l'assicurazione è operante per i danni alla persona subiti dai trasportati non addetti all'uso o al trasporto cose sul veicolo;</p> <p>e) veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o alla quale sia stata applicata una delle sanzioni previste dagli artt. 186 n. 7 e 187 n. 8 del Codice della Strada e successive modifiche;</p> <p>f) veicolo con targa prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo; l'assicurazione è operante anche in caso di circolazione all'estero;</p> <p>g) veicolo dato a noleggio con conducente se il noleggio è effettuato senza la prescritta licenza o il veicolo non è guidato dal proprietario</p>	<p>ART. 4) GARANZIE COMPLEMENTARI ALLA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO</p> <p><u>A fronte di apposita pattuizione riportata sul modulo di polizza sono concedibili le seguenti estensioni:</u></p> <p>4.1 Rinuncia all'azione di rivalsa</p> <p>La Società rinuncia al diritto di rivalsa:</p> <ul style="list-style-type: none">• VEICOLO GUIDATO DA PERSONA NON ABILITATA: nei confronti del proprietario o locatario del veicolo o appartenente al nucleo familiare di questi e del conducente, in caso di veicolo guidato da persona in possesso di patente idonea ma scaduta o non è abilitata alla guida a norma delle disposizioni in vigore;• DANNI SUBITI DA TERZI TRASPORTATI QUANDO IL TRASPORTO AVVIENE IN MODO IRREGOLARE: nei confronti del proprietario o locatario del veicolo o appartenente al nucleo familiare di questi e del conducente, in caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione;• GUIDA IN STATO DI EBBREZZA O SOTTO L'INFLUENZA DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE: nei confronti del proprietario o locatario del veicolo o appartenente al nucleo familiare di questi e del conducente, in caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o alla quale sia stata applicata una delle sanzioni previste dagli artt.186 n. 7 e 187 n. 8 del Codice della Strada e successive modifiche, salvo che venga accertato uno stato di etilismo cronico.

o suo dipendente;

- h) danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144 della Legge, la Società eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare in conseguenza di danni cagionati a terzi a seguito dell'inopponibilità di eccezioni previste dal citato articolo.

Nei casi previsti alle lettere b), c), d) ed e) il diritto di rivalsa verrà limitato al 10% del risarcimento liquidato con il massimo di Euro 5.000.

www.assiveb.net

Esclusioni	Deroghe
<p>C.3 – Esclusioni e rivalsa</p> <p>C.3.1 Esclusioni.</p> <p>L'assicurazione non è operante:</p> <p>a. se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;</p> <p>b. nel caso di veicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore oppure se le esercitazioni di guida non avvengono ai sensi della legge vigente;</p> <p>c. nel caso di veicolo con targa prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti (vedi D.p.r. n. 474 del 24.11.2001 sulla circolazione di prova dei veicoli) che disciplinano l'utilizzo della targa prova;</p> <p>d. nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio è effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non è guidato dal proprietario, da un suo dipendente o da un collaboratore anche occasionale;</p> <p>e. nel caso di danni alla persona causati ai trasportati, se il trasporto è vietato o abusivo o, comunque, non conforme alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia. <u>Nel caso di autoveicoli per uso ufficio o auto pubblicitarie e per mostre pubblicitarie, si considera operante la garanzia R.C.A. anche nel caso di trasporto di persone non connesse alla destinazione d'uso del veicolo o al ciclo operativo delle attrezzature, purché in numero non superiore a quello risultante dalla carta di circolazione;</u></p> <p>f. nel caso di danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche</p>	<p>C.4 – Rinuncia al diritto di rivalsa</p> <p>La Società, a parziale deroga dell'art. C.3 – Esclusioni e rivalsa, rinuncia al diritto di rivalsa:</p> <p>a) nel caso in cui il veicolo sia guidato, al momento del sinistro, da persona che, pur essendo in possesso di idonea patente, abbia involontariamente ommesso di rinnovarla. Qualora detta patente non venisse rinnovata dalle competenti autorità entro 120 giorni dalla data del sinistro, la Società sarà libera di esercitare il diritto di rivalsa per recuperare gli esborsi</p> <p>b) nel caso in cui il veicolo sia guidato, al momento del sinistro, da persona che abbia superato l'esame di idoneità alla guida, ma sia in attesa del rilascio della patente. Qualora detta patente non venisse rilasciata dalle competenti autorità entro 120 giorni, la Società sarà libera di esercitare il diritto di rivalsa per recuperare gli esborsi eventualmente sostenuti, indipendentemente dai motivi del mancato rilascio.</p> <p>CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE AUTOVEICOLITERRESTRI (R.C.A.)</p> <p>D.1 – Rinuncia alla rivalsa nei confronti dell'ente, della società, della ditta individuale, che danno in uso i veicoli ai dipendenti o collaboratori anche occasionali (condizione particolare facoltativa, operante solo se indicato il codice 144 nella Scheda di polizza)</p> <p>La Società, a parziale deroga dell'art. C.3 Esclusioni e rivalsa, rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti dell'ente, della società, della ditta</p>

<p>preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;</p> <p>g. nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli artt. 186 (Guida sotto l'influenza dell'alcool) o 187 (Guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) del Nuovo codice della strada, relativo Regolamento e successive modifiche. <u>Tuttavia, nel caso di veicolo guidato da persona occasionalmente in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, la Società, solamente per il primo sinistro e per ciascuna annualità assicurativa, sempreché il conducente non sia affetto da etilismo cronico o da tossicodipendenza certificata, limiterà l'azione di rivalsa al 10% del danno con il massimo di € 500,00. Per eventuali sinistri successivi verificatisi nel corso della medesima annualità assicurativa, a condizione che il conducente sia lo stesso, la Società eserciterà il diritto di rivalsa per l'intero esborso.</u></p>	<p>individuale, proprietari o locatari dei veicoli dati in uso ai dipendenti o collaboratori anche occasionali:</p> <ul style="list-style-type: none">- se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;- nel caso di danni alla persona causati ai terzi trasportati se il trasporto è vietato o abusivo o comunque non conforme alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia;- nel caso di veicolo guidato da persone in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli artt. 186 (Guida sotto l'influenza dell'alcool) o 187 (Guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) del Nuovo codice della strada, relativo Regolamento e successive modifiche. <p><u>L'assicurazione non è operante nel caso in cui l'ente, la società, la ditta individuale, proprietari o locatari dei veicoli fossero a conoscenza prima del sinistro delle cause che hanno determinato il diritto all'azione di rivalsa.</u></p>
---	---

Zurich

Esclusioni	Deroghe
<p>Articolo 1.2 Esclusioni e rivalsa</p> <p>L'Assicurazione non è operante:</p> <ul style="list-style-type: none">• se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;• nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;• nel caso di autoveicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio è effettuato senza l'osservanza delle disposizioni in vigore che ne disciplinano l'utilizzo;• per i danni subiti da terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della Carta di circolazione;• in caso di dolo del conducente;• nel caso in cui al momento del Sinistro il conducente guidi in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, ovvero allo stesso sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del Codice della strada;• nel caso di circolazione dell'autoveicolo all'interno degli autodromi nelle zone riservate a prove (anche libere), competizioni sportive e gare.• nel caso di modifiche apportate alle caratteristiche dell'autoveicolo assicurato non indicate sulla carta di circolazione o sulla dichiarazione di idoneità alla circolazione ove prevista. <p>Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui la Compagnia sia tenuta ad effettuare risarcimenti in conseguenza dell'inopponibilità al danneggiato</p>	<p>Condizioni Aggiuntive</p> <p>Premessa</p> <p>La Compagnia assicura i rischi indicati nelle seguenti Condizioni Aggiuntive non compresi nell'Assicurazione obbligatoria.</p> <p>In questo caso le somme assicurate sono destinate innanzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'Assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle Condizioni Aggiuntive che seguono.</p> <p>Articolo 1.12 Rinuncia parziale alla rivalsa per somme pagate in conseguenza dell'inopponibilità al terzo di eccezioni previste dall'art. 1.2</p> <p>a) La Compagnia, a parziale deroga del precedente art. 1.2 delle Condizioni, rinuncia al diritto di rivalsa <u>nei confronti del proprietario (o locatario) se lo stesso non è conducente del veicolo adibito a servizio privato o ad uso promiscuo:</u></p> <ul style="list-style-type: none">• se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;• nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della Carta di circolazione. <p><u>Qualora il proprietario o locatario fosse a conoscenza delle suddette circostanze, la Compagnia conserva il diritto all'azione di rivalsa nei termini di cui all'art. 1.2.</u></p> <p>b) La Compagnia rinuncia altresì qualunque sia l'uso a cui il veicolo</p>

di eccezioni contrattuali, la Compagnia eserciterà diritto di rivalsa nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.

indicato in Polizza è adibito al diritto di rivalsa nei confronti del proprietario (o locatario) del mezzo assicurato, quando alla guida dello stesso risulti il conducente in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti;

mentre, nei confronti del conducente medesimo (anche quando si identifichi con il proprietario o locatario) limiterà la rivalsa ad un importo pari al Sinistro, con il massimo che si differenzia secondo i casi di seguito indicati.

Guida in stato di ebbrezza

TASSO ALCOLEMICO:

- inferiore o uguale a 1,2 g/l no rivalsa
- superiore a 1,2 g/l e inferiore o uguale a 1,8 g/l 2.000 euro
- superiore a 1,8 g/l e inferiore o uguale a 2,5 g/l 5.000 euro
- oltre 2,5 g/l 10.000 euro

Guida sotto l'effetto di stupefacenti: 10.000 euro

Guida sotto l'effetto di stupefacenti qualora il conducente sia diverso dal proprietario/locatario: 5.000 euro

Nel caso in cui sia attestata la guida in stato di ebbrezza senza l'indicazione specifica del tasso alcolemico rilevato la Compagnia applicherà la rivalsa di 10.000 euro.

Si precisa altresì che qualora il proprietario o locatario fosse a conoscenza delle condizioni del conducente al momento dell'affidamento a quest'ultimo del veicolo, la Compagnia conserva il diritto all'azione di rivalsa nei termini di cui all'art. 1.2.

Articolo 1.13 Neo patentati Patente non rinnovata.

La Compagnia rinuncia nel caso di Incidente stradale all'azione di rivalsa nei confronti del conducente e/o proprietario del veicolo assicurato quando alla guida del veicolo stesso risulti persona che abbia superato

con esito positivo gli esami di abilitazione alla guida e non sia ancora in possesso della regolare patente, a condizione che:

- c) la patente venga successivamente rilasciata;
- d) la data di superamento dell'esame sia anteriore al Sinistro;
- e) la guida sia conforme alle prescrizioni del documento;
- f) non penda, al momento del Sinistro, Procedimento penale per il Reato di guida senza patente nei confronti del conducente.

Tale regolamentazione è valida anche nel caso in cui alla guida del veicolo assicurato si trovi un conducente con patente scaduta, a condizione che la medesima venga successivamente rinnovata entro sei mesi dalla data del Sinistro.